



Accordo del

18 aprile 2011

- 1) Il giorno 18 aprile 2011 alle h 10:00 presso la Regione Campania in via De Gasperi, 28, 5^a piano sono presenti il dirigente dott. M. Palmieri E il liquidatore di Hydrogest Campania S.p.A. Avv. Oreste Cardillo

Le parti al fine di superare la situazione conflittuale che si è determinata, e che ha portato alla reciproca risoluzione della concessione anche tenuto conto della rilevanza della problematica ambientale connessa alla gestione degli impianti di depurazione di cui trattasi e con riferimento alla urgente necessità di scongiurare la paralisi della gestione e delle attività di riqualificazione degli impianti come rappresentato anche dal custode giudiziario, hanno deciso di formalizzare alcuni punti essenziali che costituiscono le condizioni propedeutiche all'attivazione di una procedura finalizzata al raggiungimento di un eventuale accordo transattivo.

Il Dr Palmieri al riguardo, richiamando le posizioni già espresse dalla Regione nel corso della riunione tenutasi presso la Presidenza lo scorso 1° aprile, propone che la Regione Campania e Hydrogest Campania S.p.A. in liquidazione assumano con la sottoscrizione del presente accordo i seguenti impegni:

- 1) la Regione e Hydrogest, ferme ed impregiudicate le rispettive posizioni come finora espresse nella rispettiva corrispondenza e nei rispettivi atti giudiziari, si impegnano a discutere in buona fede al fine di individuare le condizioni per procedere ad una transazione complessiva dei contenziosi civili in corso. Detto impegno avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data della stipula del presente accordo (di seguito si farà riferimento a tale lasso di tempo con l'espressione "Periodo di Trattativa"), decorsa la quale in difetto di accordo transattivo ciascuna parte sarà libera di proseguire il contenzioso ed ogni iniziativa opportuna ai fini della tutela delle rispettive ragioni che devono intendersi ferme ed impregiudicate;
- 2) nel Periodo di Trattativa saranno discussi tra le parti e tra gli altri i seguenti argomenti a titolo non esaustivo: a) interpretazione univoca della convenzione di concessione ed accertamento dei crediti maturati in esecuzione della medesima e dell'accordo del 30 settembre 2010; b) data certa di riconsegna degli impianti; c) revisione della convenzione e del relativo PEF secondo la disciplina dalla medesima contemplata; d) individuazione e valorizzazione dei lavori effettuati e da effettuare sulla base minima dell'elenco allegato all'accordo del 30/9/2010 e relativo cronoprogramma; e) interessi di mora sui pagamenti e risarcimento del danno; f) verifica della correttezza e della congruità delle trattenute operate dal RUC. La Regione e Hydrogest si impegnano a trattare i suddetti argomenti in riunioni cui parteciperanno i rispettivi referenti a seconda dell'argomento e che si terranno ogni mercoledì dalle h 14:00 alle h 17:00 fino alla fine del Periodo di Trattativa;
- 3) Hydrogest si impegna, per suddetto Periodo di Trattativa, a continuare a gestire gli impianti ed a portare avanti i lavori di rifunzionalizzazione che sono individuati nell'accordo del 30 settembre 2010 secondo il cronoprogramma che sarà concordato anche con il Custode Giudiziario, a condizione che la Regione adempia regolarmente agli impegni di pagamento di cui ai successivo paragrafi 4), 5), 6) e 7).

- 4) la Regione si impegna, per suddetto Periodo di Trattativa, in considerazione dell'intervenuta risoluzione della concessione nonché dell'accordo del 30 settembre 2010 a corrispondere a Hydrogest, a fronte delle attività di cui al superiore par. 3), il corrispettivo dell'80% del volume di fatturato previsto dal PEF allegato "F" alla convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, che per il trimestre da aprile a giugno 2011 sarà di Euro 16.622.605 (iva compresa). La suddetta determinazione del corrispettivo è effettuata salvo buon fine del tentativo di transazione attivato, rimanendo impregiudicati tutti i diritti dell'Amministrazione di riconsiderare i corrispettivi erogati quali mere anticipazioni laddove non concludendosi l'accordo transattivo dovessero riprendere i contenziosi già in essere;
- 5) il suddetto corrispettivo viene liquidato in ratei mensili entro il 15 di ogni mese;
- 6) il Dott. M Palmieri anche al fine di ottemperare a quanto comunicato con nota prot n. 291438 del 12/04/2001 dall'avvocatura Regionale, si impegna a predisporre immediatamente lo schema di delibera e ogni altro atto ad essa connesso da sottoporre tempestivamente ai competenti Organi regionali secondo la disciplina vigente, per l'approvazione e/o adozione degli stessi, avente ad oggetto l'impegno al pagamento ad Hydrogest dell'importo liquidato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7546/10 del Tribunale civile di Napoli secondo le seguenti modalità: pagamento di euro 40 milioni come prima tranche entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di cui al presente punto da parte del competente organo regionale e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale; pagamento del restante importo in due tranches di pari entità rispettivamente al 31 gennaio 2012 ed al 31 gennaio 2013. Il Dr. Palmieri si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Hydrogest l'avvenuta trasmissione agli organi regionali dei suddetti atti nonché i successivi sviluppi;
- 7) la Regione, anche al fine di consentire a Hydrogest di sostenere gli oneri della gestione e dei lavori per il Periodo di Trattativa oltre che in considerazione delle domande presentate da Hydrogest ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. nell'ambito della causa pendente innanzi al Trib. civ. di Napoli con r.g. n. 28968/10 e quindi al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'amministrazione, si impegna a pagare a Hydrogest entro il 21 aprile 2011: a) euro 16.102.991 a titolo di pagamento delle fatture n. 9201000020 e 9201000022 per i corrispettivi di gestione per il periodo 1° luglio 2010 – 30 settembre 2010; b) entro i successivi 7 giorni euro 9.041.861,88 a titolo di pagamento a saldo delle fatture n. 9001000027, per conguaglio del corrispettivo di gestione per il periodo ottobre-dicembre 2010 e n.9201100006 per il conguaglio del corrispettivo di gestione per il periodo gennaio-marzo 2011; c) l'importo di euro 5.540.868,40 quale acconto per il mese di aprile 2011 entro il 15 maggio unitamente alla quota del mese di maggio 2011, sul corrispettivo determinato ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4) A tali importi andranno sottratti gli importi eventualmente versati dall'ARIN alla Hydrogest nel periodo di riferimento delle citate fatture. Fatto salvo, in caso di mancata transazione al termine del Periodo di Trattativa, il diritto di ripetere gli importi che risultino non dovuti ad esito dei contenziosi che proseguiranno;
- 8) Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle quote di ammortamento previste dal PEF.
- 9) la Regione intende rafforzare l'attività di verifica e controllo dell'attività di gestione degli impianti. A tal fine saranno individuati dei tecnici che con cadenza almeno bisettimanale si recheranno sugli impianti e relazioneranno direttamente al Dirigente del Settore CIA al fine di poter concordare con Hydrogest eventuali e tempestive azioni correttive da porre in essere. Inoltre, ed in concomitanza con tali sopralluoghi, si disporrà affinché l'ARPAC effettui le analisi di competenza con la medesima cadenza temporale in modo tale da consentire alla Regione una valutazione congiunta delle relazioni tecniche elaborate dai dipendenti Regionali e dei risultati delle analisi

 2

effettuate. Nella medesima ottica verrà posta particolare attenzione alle modalità di smaltimento dei fanghi. La Regione si riserva, per il periodo di vigenza del presente accordo, in caso di non conformità della gestione ai parametri previsti per legge per tali tipologie di impianti e dello stato degli stessi una trattenuta, in via provvisoria, a titolo di garanzia pari 0.5% per ogni giorno di irregolarità da detrarre dai corrispettivi mensili previsti al punto 4.

10) le parti si impegnano consequenzialmente a chiedere congiuntamente un rinvio di 60 giorni dell'udienza fissata per il 18 aprile 2011 nel giudizio incardinato innanzi al Trib. Civ. Napoli con r.g. 4339/10.

11) le parti si danno reciprocamente atto che con il puntuale pagamento delle somme di cui al presente accordo Hydrogest Campania manleva la Regione nei confronti dei propri fornitori e rinuncerà alla chiamata in causa nei giudizi pendenti.

La Regione Campania, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. M Palmieri nelle sue qualità di Coordinatore dell'AGC Ambiente, Dirigente del Settore CIA, e Hydrogest Campania S.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore e legale rappresentante Avv. Oreste Cardillo, convengono di impegnarsi secondo quanto proposto dal Dott. M. Palmieri e sopra precisamente riportato.

Hydrogest Campania S.p.A.

Il liquidatore

Avv. Oreste Cardillo



Regione Campania

Il Coordinatore dell'AGC Ambiente, Dirigente del Settore CIA

dott. M. Palmieri

